

Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Pistoia
Atto registrato al n. 719 serie 3
Il 12/07/2024 esatti € 200,00

Copia conforme
all'originale



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Il giorno 28 (ventotto) giugno dell'anno 2024 (duemilaventiquattro), in Pistoia (PT), Via IV Novembre n. 52, tra i signori:

Giovannetti Alice, nata a Prato (PO), il 01/05/1989, residente a Quarrata (PT), Via Magia n. 2, codice fiscale GVNLC A89E41G999O;

Acciai Valeria, nata a Chiusi della Verna (AR), il 21/11/1958, residente a Prato (PO), Via V.A. Bresci n. 9, codice fiscale CCAVLR58S61C663P;

Masi Denny, nato a Pistoia (PT), il 25/10/1981, residente a Quarrata (PT), Via Magia n. 2, codice fiscale MSADNY81R25G713C;

Giovannetti Marcello, nato Verghereto (FC), il 17/07/1955, residente a Prato (PO), Via V.A. Bresci n. 9, codice fiscale GVMCL55L17L764L;

Robbiano Chiara, nata a Pistoia (PT), il 31/01/1981, ed ivi residente, Via San Felice e Secciarelle n. 5, codice fiscale RBBCHR81A71G713A;

Masi Damiano, nato a Pistoia (PT), il 06/03/1975, ed ivi residente, Via Del Fiume n. 23 codice fiscale MSADMN75C06G713O;

Gori Valentina, nata a Pistoia (PT), il 01/06/1986, residente a Quarrata (PT), Via Delle Scoperte n. 26, codice fiscale GROVNT86H41G713Y;

si conviene quanto segue:

Art. 1.

I Signori intervenuti come sopra indentificati dichiarano di costituire, come con il presente atto costituiscono, una associazione denominata **"EDUCARE ALLA LIBERTA' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONALE SOCIALE, ENTE DEL TERZO SETTORE" - ACRONIMO "EDUCARE ALLA LIBERTA' APS/ETS.**

Art. 2.



LA FUNZIONARIA
Colombo Angelina
Cobayla
Fz

La associazione ambisce ad essere qualificata quale ente del Terzo settore e ad essere iscritta nell'apposito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, categoria Associazioni di Promozione Sociale e, per tale motivo, essa è costituita nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (codice del Terzo settore) e delle norme ivi richiamate, a partire dalla indicazione dell'acronimo APS nonché ETS nella denominazione.

Art. 3.

L'associazione ha sede legale in Quarrata, via Galileo Galilei n. 19/21/23.

Art. 4.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- sostenere e divulgare progetti e piani educativi ispirati ai principi pedagogici di Maria Montessori, attraverso la gestione diretta e/o in modo congiunto con altri enti del Terzo Settore o Privati o Pubblici, di servizi educativi e scuole, grazie all'impiego di materiali specifici e persone dotate di idonea formazione;
- realizzare attività ricreative, artistiche, culturali e di animazione, nei confronti di bambini e/o adolescenti;
- promuovere incontri e corsi rivolti a genitori, famiglie e adulti in genere;
- iscriversi, collaborare e mettersi in rete con associazioni a livello locale, nazionale ed internazionale che promuovano il pensiero montessoriano e la formazione di educatori ed insegnanti montessoriani;
- realizzare una rete di famiglie per un confronto diretto e costruttivo su tematiche educative, azioni di mutuo aiuto e progetti di solidarietà interna.

Gen. 19/21/23

L'Associazione potrà inoltre perseguire il proprio oggetto sociale anche nei seguenti ambiti previsti dall'articolo 5 del Codice del terzo settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, al fine di promuovere iniziative che possano rafforzare e valorizzare sia la personalità che la formazione professionale con particolare;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 5.

Gon. Vandy.

La quota di iscrizione annuale dei soci che entreranno a far parte dell'associazione sarà stabilita dall'organo direttivo con medesima cadenza.

I soci fondatori dell'associazione versano per l'anno 2024 una quota pari a € 10,00 (euro dieci).

Le parti dichiarano che ciascuna quota di iscrizione è stata prima d'ora versata e si rilasciano reciproca quietanza liberatoria.

Art. 6.

L'associazione non persegue scopo di lucro. L'attività della associazione viene svolta prevalentemente con l'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7.

L'ammissione di nuovi associati è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione, su domanda dell'interessato coerentemente con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta e nel rispetto del principio di democraticità. In nessun caso possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, né può essere collegata, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, né può essere previsto il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Gian Luigi

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro.

Art. 8.

A comporre il consiglio direttivo per il primo triennio vengono eletti all'unanimità i signori:

- 1) Giovannetti Alice – Presidente
- 2) Acciai Valeria – Vicepresidente
- 3) Masi Denny – Segretario e Tesoriere
- 4) Giovannetti Marcello – Consigliere
- 5) Gori Valentina – Consigliere;
- 6) Robbiano Chiara – Consigliere.

Tutti accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 cod. civ.

Art. 9.

L'associazione avrà durata fino al 31/12/2060. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12/2024.

Art. 10.

In caso di estinzione o scioglimento della associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguano analoghe finalità e svolgano analoghe attività di interesse generale di rilevanza.

Art. 11.

L'associazione è regolata dallo Statuto che contiene le regole di funzionamento dell'ente e ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 12.

Gori Valeria

Ogni spesa relativa alla costituzione della presente associazione e alla sua registrazione nei vari registri e quindi anche nel Registro unico nazionale del Terzo settore sono a carico dell'associazione stessa.

Non appena l'Ente avrà acquisito l'iscrizione di A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) nell'ambito del Runtts di tale qualifica nonché di quella di ETS ne sarà dato atto nelle denominazione sociale, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Firmato

Canuti L.
Acciaio Volvino
Leo L.
Gibsoni, J. de
Reelton P.
Moripponi
Gian Verly



Copia conforme
all'originale

STATUTO

Art. 1. È costituita, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 117/2017 (codice del Terzo settore) e delle disposizioni in esso richiamate, l'associazione **EDUCARE ALLA LIBERTA'** Associazione di Promozione Sociale (Acronimo APS) Ente del Terzo settore (Acronimo ETS).

La associazione è apartitica e aconfessionale.

Art. 2. La associazione ha sede legale nel Comune di Quarrata (PT) alla via Galileo Galilei n. 19/21/23.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata a seguito di delibera assembleare e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro unico nazionale del Terzo settore una volta istituito.

Art. 3. L'associazione avrà durata fino al 31/12/2060. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12/2024.

Art. 4. L'associazione è disciplinata dall'atto costitutivo e dal presente statuto, che contiene le regole di funzionamento dell'ente, ed agisce nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle norme ivi richiamate.

Art. 5. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo settore con particolare riferimento a quanto previsto alla lettera d):

- sostenere e divulgare progetti e piani educativi ispirati ai principi pedagogici di Maria Montessori, attraverso la gestione diretta e/o in modo congiunto con altri enti del Terzo Settore o Privati o Pubblici, di servizi educativi e scuole, grazie all'impiego di materiali specifici e persone dotate di idonea formazione;



- realizzare attività ricreative, artistiche, culturali e di animazione, nei confronti di bambini e/o adolescenti;
- promuovere incontri e corsi rivolti a genitori, famiglie e adulti in genere;
- iscriversi, collaborare e mettersi in rete con associazioni a livello locale, nazionale ed internazionale che promuovano il pensiero montessoriano e la formazione di educatori ed insegnanti montessoriani;
- realizzare una rete di famiglie per un confronto diretto e costruttivo su tematiche educative, azioni di mutuo aiuto e progetti di solidarietà interna.

L'Associazione potrà inoltre perseguire il proprio oggetto sociale anche nei seguenti ambiti previsti dall'articolo 5 del Codice del terzo settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, al fine di promuovere iniziative che possano rafforzare e valorizzare sia la personalità che la formazione professionale con particolare;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore nei limiti imposti dalla normativa di riferimento;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Geri Veng

È consentito lo svolgimento anche di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri e limiti che sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 17.

Per le attività che necessitassero di specifiche autorizzazioni e/o concessioni e/o abilitazioni, ovvero il rispetto di ulteriori requisiti e condizioni, anche tali ulteriori elementi dovranno essere rispettati in ottemperanza delle normative vigenti.

L'esercizio delle suddette attività diverse è subordinato all'entrata in vigore dei suddetti decreti nonché alle successive modifiche e integrazioni.

Art. 6. L'associazione si propone di svolgere la predetta attività in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 7. Il patrimonio dell'associazione è costituito da: quote associative, attività di raccolta fondi; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; contributi pubblici e privati. Esso è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopraindicate.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili e devono quindi ritenersi vietati:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche

Geri

competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, (eventualmente salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale espletate, in quanto rientranti in quelle di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) g) o h) del codice del terzo settore);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori alloro valore nominale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, agli associati, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto della attività di interesse generale perseguita dalla associazione come sopra specificata;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso di riferimento, ovvero superiori all'eventuale limite diverso stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 8. Possono rivestire la qualifica di associato tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'ente e che si impegnino per consentirne la realizzazione.

Gae. Uebg

Possono, inoltre, rivestire la qualità di associato altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa di riferimento ed in particolare ai limiti imposti dall'articolo 35 comma 3 del Codice del Terzo Settore.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, ma è consentito a ciascun associato l'esercizio del diritto di recesso.

Gli associati si suddividono in soci ordinari e soci sostenitori.

Sono soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

Sono soci sostenitori coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

In nessun caso sono ammesse limitazioni alla partecipazione degli associati con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

La quota associativa è intrasmissibile sia per atto tra vivi sia per mortis causa.

La partecipazione sociale non può essere collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

La quota associativa annuale non potrà mai essere oggetto di rimborso a seguito di recesso, esclusione o morte.

Fori

Non sono previste limitazioni di nessun genere legate a condizioni economiche e/o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Non sono ammessi diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa né collegamenti, in qualsiasi forma, di partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 9. Ciascun associato è tenuto a versare la quota associativa secondo l'importo stabilito; a rispettare il presente statuto; a svolgere la propria attività in favore dell'ente in modo spontaneo e gratuito.

Ciascun associato ha il diritto di ricevere informazioni in merito alle attività dell'associazione, di controllarne l'andamento e di visionare i libri sociali, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Ciascun associato ha, inoltre, diritto di voto in assemblea purché sia iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Art. 10. La qualità di socio viene meno per recesso, esclusione o morte.

Il recesso può essere comunicato in qualsiasi momento dall'associato all'organo di amministrazione.

La comunicazione deve avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

La esclusione dell'associato è deliberata dall'assemblea e può essere disposta nel caso in cui l'associato contravvenga ai doveri previsti nel presente statuto. E fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'associato di proporre le proprie giustificazioni.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

La qualità di associato viene meno a seguito della morte dell'aderente.

La qualità di associato è intrasmissibile.

Art. 11. La attività della associazione è esercitata mediante la prevalente attività di volontariato degli associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Gon. Vol. 1/2

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 117/2017.

Art. 12. La assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi sono ammessi solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento della attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente; il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 13. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati
- l'organo di amministrazione
- il Presidente
- l'organo di controllo.

Art. 14. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente mediante avviso inviato per posta elettronica e social-media in generale che garantiscano individualmente la verifica della ricezione dello stesso, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Gevi baby

L'assemblea può essere tenuta anche per audio-video conferenza o con tutte le modalità che consentano il dibattito assembleare, fermo restando la necessità delle verbalizzazioni di cui appresso e la compresenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, e tutti gli associati hanno diritto di prenderne visione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 15. L'assemblea nomina e revoca i componenti degli organi sociali, approva il bilancio di esercizio, delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, delibera sull'esclusione degli associati, delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 16. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. A ciascun associato possono essere conferite massimo due deleghe. Nel caso in cui il numero degli associati, durante la vita dell'associazione, diventi superiore a cinquecento, a far tempo dalla prima assemblea successiva al superamento di tale numero, ciascun associato avrà diritto a massimo dieci deleghe. Il numero delle deleghe tornerà ad essere pari a massimo due nel caso in cui il numero degli associati divenga nuovamente inferiore a cinquecento.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza.

Gon. Long

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di tre quarti degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di tre quarti degli associati. Le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria devono essere rispettate anche in seconda convocazione.

Art. 17. L'organo di amministrazione è composto da tre a cinque membri eletti dall'assemblea nella maggioranza tra i propri associati.

Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

All'interno dell'Organo di amministrazione potranno essere nominati un vice-presidente, un segretario e un tesoriere.

Art. 18. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, i poteri di cui sopra sono esercitati dal Vice-Presidente o in assenza di nomina o di presenza del Vice-Presidente, dal Consigliere più anziano.

Art. 19. L'organo di controllo, ove nominando per obbligo di legge o per scelta dell'assemblea, è formato da un unico revisore contabile iscritto al relativo registro.

Gen. Verdi

L'organo di controllo: verifica l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20. I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Essi sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del d.lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto.

In tal caso, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 117/2017.

Art. 22. L'Organo Amministrativo provvederà a richiedere la iscrizione dell'ente al Registro del Terzo Settore.

Art. 23. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice del Terzo settore nonché alla disposizioni vigenti in materia.

Con. l. g.

I Soci fondatori

Giuseppe L
Alessandro Velasco
Ma. L.
Giuseppe L.
Roberto L.
Mon. L.
Gian. L.



3 719 12/07/2024

0,00
200,00

TZ224L000719000II
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZ2